

## DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA per l'affidamento di partenariato pubblico privato per la gestione, con rischio operativo a carico del concessionario, di un sistema integrato di servizi energetici e manutentivi e di servizi alla persona da svolgersi presso edifici ERP del patrimonio di Agec, previo efficientamento energetico e riqualificazione edilizia degli stessi mediante utilizzo di ecobonus - DL 19.05.2020 n. 34.  
CIG 9047630478 - CUP G39J21024410004**

### 1. PREMESSE

Con delibera n. 143 del 07/12/2021, il Cda di AGECE ha dichiarato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento in oggetto e la fattibilità ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016, autorizzando l'espletamento della relativa procedura di gara.

Con determina a contrarre n. 63 del 27/12/2021, AGECE ha autorizzato l'indizione della procedura di gara per affidare ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.lgs 50/2016 l'intervento in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 2 e dell'art.183, c. 4-6, del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici (in seguito anche "Codice"), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Ai sensi degli artt. 35 e 167 del D.lgs 50/2016 e tenuta in considerazione la durata del contratto (anni 10), il valore complessivo presunto è stimato in € 14.561.580, oltre IVA.

Il luogo di svolgimento del servizio è Verona - codice NUTS ITH31.

**CIG 9047630478 - CUP G39J21024410004**

#### **CPV Principale:**

- 45320000-6 Lavori di isolamento

#### **CPV Secondarie:**

- 71310000-4 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
- 50720000-8 Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali
- 71314000-2 Servizi energetici e affini

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Pietro Padovani.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di interrompere o non aggiudicare la procedura o di revocare l'aggiudicazione, senza che il promotore, i partecipanti e/o l'aggiudicatario possano accampare pretese per compensi, indennizzi, risarcimenti o altre forme di ristoro.

### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di Gara

- Disciplinare di Gara
- DGUE
- Modulo dichiarazioni 1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5
- Modello di Offerta Economica
- Codice Etico
- Patto di Integrità
- Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel
- Documentazione Tecnica: elenco documenti e cartella .zip contenente proposta del promotore, ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.Lgs. 50/2016, di cui alla dichiarazione di fattibilità sopracitata, con i contenuti ivi previsti, comprensiva dei seguenti documenti:
  - Bozza di convenzione completa di matrice dei rischi;
  - Piano economico-finanziario asseverato da soggetti abilitati e comprendente l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile;
  - Relazione al PEF;
  - Relazione configurazione degli incentivi;
  - Quadro economico dei lavori;
  - Quadro economico gestione;
  - Disciplinare di Gestione;
  - Linee Guida Piano Manutenzione;
  - Building Automation;
  - Disciplinare incentivi;
  - Elenco Edifici e Fabbricati;
  - Linee Guida per la redazione del Piano degli interventi preliminari;
  - Cronoprogramma;
  - Documenti progettuali per ogni fabbricato (n. 12 fabbricati): relazione illustrativa - stato di fatto - stato di progetto – relazioni tecniche impianti/meccaniche;
  - Relazione generale e Capitolato informativo;
  - Autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 183 comma 17 Codice;
  - Cauzione di cui all'articolo 93 Codice;
  - Impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9 del medesimo articolo (2,5% degli investimenti), nel caso di indizione di gara.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet  
<https://gareappalti.agec.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

La documentazione di gara è disponibile anche sul portale di ARIA Spa:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

Eventuali integrazioni alla documentazione saranno pubblicate negli stessi siti informatici.

## 2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.

Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <https://gareappalti.agec.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2. del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese quelle previste dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma Sintel le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante [gareappaltiacquisti@pec.agec.it](mailto:gareappaltiacquisti@pec.agec.it) e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DEL CONTRATTO – VALORE - DIRITTO DI PRELAZIONE

Il contratto ha ad oggetto l'affidamento del sistema integrato di servizi energetici e manutentivi e dei servizi alla persona da svolgersi presso gli Edifici e/o Fabbricati, previa redazione del Progetto Esecutivo ed esecuzione dell'Intervento di Riqualificazione previsti nel Progetto di Fattibilità e funzionali all'erogazione dei Servizi, volti ad incrementare le condizioni di comfort negli Edifici, nel rispetto, tra l'altro, delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente

È posta a base di gara la proposta presentata dal Promotore di cui è stata approvata la fattibilità tecnico-economica, come indicato in premessa, il cui valore, calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 167 del D.Lgs 50/2016, è il seguente:

- il valore dell'investimento per gli interventi di riqualificazione è stimato in circa € 13.962.655,17 oltre IVA, comprensivo dei servizi di ingegneria relativi all'intervento, stimati in circa € 1.202.150 oltre IVA;
- i costi della progettazione definitiva/esecutiva ammontano a circa € 288.516,00 oltre IVA e l'importo di predisposizione della proposta ammonta a € 204.365,50 oltre IVA;

- il valore complessivo stimato del PPP - calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 167 del D.Lgs 50/2016 - risulta pari a € 14.561.580,00 oltre IVA;
- il "canone di gestione" è stimato per la durata di anni 10 di concessione dei servizi in complessivi € 1.859.654,00 oltre IVA;

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in 5.517.868,50 oltre IVA.

Tale importo è stato valutato sulla base del numero di prestazioni che potranno essere complessivamente richieste e sulla base dei costi orari medi del lavoro derivanti dalla tabella ministeriale attualmente in vigore relativa al CCNL di riferimento per l'attività di settore.

Di seguito le prestazioni oggetto del PPP.

#### A. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

| CATEGORIA                     | CLASSE | IMPORTO oltre IVA | % SUL TOTALE |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------------|
| OG1                           | VI     | € 6.496.379,81    | 52,98        |
| OS28                          | IV     | € 2.700.766,73    | 22,03        |
| OS30                          | IV     | € 3.064.783,46    | 24,99        |
| IMPORTO TOTALE                |        | € 12.261.930,00   | 100          |
| di cui manodopera             |        | € 5.517.868,50    |              |
| di cui oneri per la sicurezza |        | € 240.430,00      |              |

#### B. SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA

Importo € 288.516,00, oltre IVA di cui alle seguenti classifiche e categorie:

| CATEGORIA | ID OPERE PROGETTAZIONE | CATEGORIE EQUIVALENTI | IMPORTO LAVORI - COEFF. 0,40 |
|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| EDILIZIA  | E.20                   | E.06                  | € 2.598.551,93 €             |
| IMPIANTI  | IA02                   |                       | € 1.080.306,69 €             |
| IMPIANTI  | IA04                   |                       | € 1.225.913,38 €             |

**C. SERVIZI GESTIONALI:**

| Descrizione prestazioni | Importo ANNI 10 oltre IVA |
|-------------------------|---------------------------|
| Servizio energia        | € 1.859.654               |

**D. DIRITTO DI PRELAZIONE E IMPORTO PROPOSTA**

Se il promotore non risultasse aggiudicatario potrà esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione e diventare aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi da adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 183, comma 15, del 183 del Codice e nei limiti indicati dal predetto comma 9.

L'importo delle spese per la predisposizione della proposta (stimato in € 204.365,50 oltre IVA) sarà posto a carico dell'aggiudicatario se diverso dal promotore.

**4. DURATA**

Il contratto di partenariato avrà la durata riportata nella bozza di convenzione e comunque la durata della gestione/conduzione sarà non maggiore di 10 anni.

**5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in uno dei competenti registri professionali o commerciali, se concorrente di altro Stato membro dell'UE, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) Parametri di Fatturato e capitale sociale (da dichiarare nel DGUE – per accelerare la fase di verifica è consigliato presentare già in fase di offerta la documentazione dimostrativa):  
**aver realizzato** nel corso degli ultimi cinque esercizi un fatturato medio non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 13.962.655,17 e, quindi, un fatturato medio non inferiore ad € 1.396.265,51);

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto (€ 13.962.655,17), quindi non inferiore ad € 698.132,75;



## 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

### 7.3.1 In relazione al servizio gestionale energia:

- a) avere svolto, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi affini a quelli previsti dall'intervento per un importo complessivamente non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero non inferiore ad € 698.132,75;
- b) avere effettuato, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara almeno un servizio di punta analogo a quelli previsti dall'intervento per un importo pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento ossia non inferiore ad € 279.253,10;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione nonché del buon esito dei servizi erogati;
- certificazioni rilasciate dai committenti attestanti il buon esito dei servizi con specificazione dell'oggetto del contratto, del periodo di esecuzione e del codice CIG e delle relative fatture quietanziate;
- (a corredo e in aggiunta a quanto sopra) copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti con buon esito.
- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione nonché del buon esito dei servizi erogati;
- copia dei contratti e relativi capitolati se presenti da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti ed il periodo di durata e delle relative fatture quietanziate;
- (a corredo e in aggiunta a quanto sopra) dichiarazione del committente privato circa l'esecuzione dei servizi dichiarati dal concorrente e del buon esito dei servizi

### 7.3.2 in relazione ai lavori da realizzare

Possesso - ai sensi dell'art. 84 del Codice - di Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come descritti e quantificati al paragrafo 3 lett. A).

### 7.3.3 In relazione ai servizi di progettazione

Possesso dei requisiti di qualificazione per i servizi di progettazione da realizzare come indicato al paragrafo 3 lettera B.



Ai fini della qualificazione per la progettazione i concorrenti potranno, indicando espressamente l'opzione prescelta in sede di offerta, affidare l'incarico di progettazione dei lavori oggetto del contratto di partenariato:

- a tecnici/progettisti appartenenti alla propria struttura, qualora siano in possesso di attestazione SOA di costruzione e progettazione adeguata alle categorie previste dal contratto di partenariato, partecipanti singolarmente o in raggruppamento / consorzio. Il concorrente deve specificare il possesso dell'eventuale SOA di costruzione e progettazione nel DGUE;
- a tecnici/progettisti esterni, nel caso in cui i concorrenti non siano in possesso di attestazione SOA di costruzione e progettazione adeguata alle categorie previste dal partenariato o in alternativa siano adeguatamente qualificati per la sola costruzione.

In ogni caso i progettisti incaricati nelle forme di cui sopra dovranno attestare in sede di gara, oltre alla non sussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, di possedere a pena di esclusione i requisiti di seguito indicati.

**7.3.3.a** Devono essere posseduti i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

**7.3.3.b** In caso di società e/o consorzi: Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**7.3.3.c** Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di contratto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

**Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza:**

**7.3.3.d** I requisiti di cui all'art. 98 commi 1 e 2 del d.lgs. 81/2008.

Per la comprova del requisito il concorrente dovrà fornire copia del titolo di studio, degli attestati di regolare esecuzione del servizio rilasciati dai datori di lavoro e degli attestati di frequenza.

**N.B. Il progettista incaricato in forma singola o associata, deve indicare:**

**7.3.3.e** i nominativi dei professionisti incaricati della progettazione esecutiva nonché la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo;

**7.3.3.f** il nominativo del coordinatore, persona fisica, incaricato dei rapporti tra le eventuali, varie prestazioni specialistiche;

**7.3.3.g** il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nonché la qualifica professionale e i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti di cui al D. Lgs. 81/2008;

**7.3.3.h** in caso di raggruppamento, obbligatorio in caso di più professionisti associati o candidati, la quota di partecipazione di ciascun professionista, nonché il nominativo del giovane professionista associato, iscritto all'Albo professionale da meno di 5 anni;

Ai sensi delle Linee Guida n. 1, approvate dal Consiglio ANAC con Delibera n. 973 del 14/09/2016, aggiornate con Delibera n. 138 del 21/02/2018, (capo II, art. 2 par.1) sono ammissibili alla procedura anche i progettisti che hanno redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara.

**7.3.3.i** avere realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore all'importo stimato per i servizi di progettazione (importo progettazione stimato €. 288.516,00 esclusa l'IVA), come indicati nella tabella al paragrafo 3 lett. B) del presente disciplinare di gara.

**7.3.3.j** avvenuto espletamento, nell'ultimo decennio, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale non inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

**7.3.3.k** avvenuto svolgimento, nell'ultimo decennio, di n. 2 servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento.

La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con

l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione nonché del buon esito dei servizi erogati;

- certificazioni rilasciate dai committenti attestanti il buon esito dei servizi con specificazione dell'oggetto del contratto, del periodo di esecuzione e del codice CIG e delle relative fatture quietanziate;
- copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti con buon esito.

**In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:**

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, nonché del buon esito dei servizi erogati;
- copia dei contratti e relativi capitolati se presenti da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti ed il periodo di durata e delle relative fatture quietanziate;
- (in aggiunta a quanto sopra) eventuale dichiarazione del committente privato circa l'esecuzione dei servizi dichiarati dal concorrente e del buon esito dei servizi erogati.

Nel caso di operatori economici concorrenti costituiti da meno di un decennio, il requisito può essere dimostrato anche facendo riferimento ad un periodo temporale inferiore al decennio, fermo restando che il servizio/servizi espletati devono avere importo complessivo a quello richiesto.

Si precisa che i servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel periodo (decennio o quinquennio) come sopra indicato, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

**7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**7.4.1 - SPECIFICHE PER I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER IL CONCESSIONARIO:**

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al punto 7.1 lett. a), deve essere posseduto - a seconda della tipologia - da:

- A) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- B) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Con riferimento a requisiti relativi al fatturato e capitale sociale e allo svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi analoghi di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3 gli stessi devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, fermo restando che ciascuno di detti requisiti deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e che ciascuno dei componenti del raggruppamento possessa una percentuale non inferiore al dieci per cento degli stessi.

#### **7.4.2 - SPECIFICHE PER I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUTORE LAVORI:**

Per quanto concerne i lavori la SOA dovrà essere posseduta dal/dai soggetti che eseguono i lavori secondo le regole previste dal Codice in materia di raggruppamenti orizzontale e verticali.

#### **7.4.3. - SPECIFICHE PER I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER IL PROGETTISTA:**

In caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda) incaricata della progettazione, si precisa quanto segue.

I requisiti del DM 263/2016 di cui al punto 7.3.3.a devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del DM 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.3.3.b deve essere posseduto da:

- A) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- B) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.3.3.c, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 7.3.3.d relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.3.3.i deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3.3.j deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3.3.j in relazione alle prestazioni che

intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3.3.k non è frazionabile e deve essere posseduto integralmente dall'operatore che si occuperà della realizzazione del progetto in relazione alla categoria professionale oggetto di qualificazione.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI E LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

### **7.5.1 - REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI:**

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al punto 7.1.a, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti relativi al fatturato globale e allo svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi analoghi di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3 devono essere posseduti:

- A) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- B) per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere o i requisiti della propria struttura o quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

### **7.5.2 - REQUISITI DI PROGETTISTI:**

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al 7.3.3.a devono essere posseduti:

- A) per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- B) per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.3.3.b deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 7.3.3.c, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 7.3.3.d, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche

quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.



La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, nell'Allegato modello DGUE, le parti del servizio o dei lavori che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. L'eventuale subappalto non può superare la quota stabilita dalle norme vigenti dell'importo contrattuale

L'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria: ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIE

L'offerta è corredata da:

1. **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo stimato per l'intervento (€ 14.561.580,00) e precisamente di importo pari ad **€ 291.231,60** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
3. **cauzione** di cui all'art. 183 comma 13 del D.Lgs 50/2016 pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento (€ 13.962.655,17) ovvero pari a **€ 349.066,37**, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.  
Si applicano al riguardo tutte le previsioni relative alla cauzione provvisoria di cui al precedente punto 1 (garanzia provvisoria) ad eccezione della riduzione di cui all'art. 93 comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria di cui al punto 1) copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria



La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria di cui al punto 1) è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AGECE; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito.
- b. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con versamento a favore di AGECE presso qualsiasi sportello del Banco BPM specificando **"cauzione provvisoria – CIG 9047630478"**. In questo caso deve essere allegata la ricevuta del versamento.
- c. con bonifico a favore di AGECE sulle seguenti coordinate **IBAN IT36L0503411750000000550000** del Banco BPM specificando nella causale la denominazione del concorrente e la dicitura **"cauzione provvisoria – CIG 9047630478"**. In tal caso il concorrente deve presentare la ricevuta dell'esito di "buon fine" del bonifico.
- d. Con assegno circolare intestato ad AGECE.  
In questo caso l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma Sintel la scansione dell'assegno. L'assegno in originale dovrà pervenire – a pena di esclusione – entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle offerte, presso AGECE – Servizio Posta Documentale – Via E. Noris 1 – 37121 – Verona. L'orario di apertura dello sportello del Servizio Posta Documentale è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:45.  
L'assegno dovrà essere inserito in una busta chiusa e sigillata mediante un sistema che garantisca la chiusura ermetica e dovrà riportare la seguente dicitura: **"NON APRIRE – Sezione Gare Appalti Acquisti – intervento di partenariato pubblico privato di un sistema integrato di servizi energetici e manutentivi e di servizi alla persona da svolgersi presso edifici ERP - CIG 9047630478"**, con l'indicazione del nominativo, indirizzo, numero di telefono, PEC, numero di fax, codice fiscale della ditta mittente.
- e. Con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.  
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
  - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
  - [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 16 della Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 – Serie Generale;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal fideiussore, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 **sottoscritto con firma digitale** dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- **copia informatica di documento analogico** (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione delle garanzie e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della

presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

**È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).**

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi di seguito riportati:

- Viale Sicilia 34
- Via Don G. Trevisani 1
- Via Friuli 1-3
- Via XXIV Giugno 32-32A
- Via XXIV Giugno 34

La mancata effettuazione del sopralluogo presso i suddetti siti è causa di esclusione dalla procedura di gara.

**Dal sopralluogo è esentato il soggetto Promotore.**

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata **a [gareappalti acquisti@pec.agec.it](mailto:gareappalti acquisti@pec.agec.it)** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito fax/indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il **28/01/2022**.

**I sopralluoghi saranno effettuati dal 12/01/2022 al 04/02/2022 preferibilmente dalle ore 9.30 alle ore 12.30.**

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## 12. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e **allegano la ricevuta ai documenti di gara**.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

## 13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le **ore 13:00 del 11/02/2022** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi da 15 a 17) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni; si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

*N.B.: come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip o equivalente.*

Il concorrente – **a pena di esclusione** – dovrà portare a compimento il percorso guidato "**Invia Offerta**" entro le **ore 13:00 del 11/02/2022**

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative.

Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente – **a pena di esclusione** - dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente secondo le indicazioni riportate al paragrafo 7.1 FIRMA DIGITALE del documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", allegato come parte integrante della documentazione di gara.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1 potranno essere redatte sui modelli presenti fra la documentazione di gara.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.



Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO BUSTE TELEMATICHE – Step 1 – BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

All'interno del percorso "Invia offerta", disponibile nel "Dettaglio" della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore verrà resa preferibilmente secondo il **Modello 1**, nella forma dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000. Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La domanda contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente e presentata:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia conforme all'originale della procura nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente e i progettisti compilano il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche presente tra la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato, e lo firma digitalmente.

Nel DGUE il Concorrente e i Progettisti dovranno attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti ai precedenti paragrafi 6 e 7.

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, redatta preferibilmente secondo il **Modello 4**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:

- si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria, mediante la presentazione di un unico documento compilato e sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria e dal concorrente;
- 5) dichiarazione sostitutiva redatta preferibilmente secondo il **Modello 2**.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D) rispondendo a tutte le domande e fornendo le informazioni richieste.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente e i progettisti dichiarano di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando gli spazi pertinenti.

Il possesso dei requisiti richiesti potrà essere dichiarato anche mediante la presentazione dei modelli presenti tra la documentazione di gara.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- *dal soggetto che partecipa singolarmente;*
- *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;*
- *nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;*
- *nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre*
- *dai progettisti.*

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

I soggetti da indicare sono:

- ✓ i direttori tecnici;
- ✓ il titolare per le imprese individuali;
- ✓ i soci per le società in nome collettivo;
- ✓ i soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
- ✓ per gli altri tipi società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione muniti di legale rappresentanza, i membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (nel caso di società, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% di partecipazione azionaria, indicare entrambi i soci);
- ✓ i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
- ✓ i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Al fine di una esatta individuazione dei soggetti si raccomanda la lettura del Comunicato del Presidente di ANAC del 08/11/2017, scaricabile dal sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it);

- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- 5) dichiara di accettare il patto di integrità e il Codice Etico allegati alla documentazione di gara;
- 6) dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico, il Modello Organizzativo 231 e il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottati da AGECE e pubblicati nel sito aziendale e di essere consapevole che il mancato rispetto potrà comportare la risoluzione contrattuale;
- 7) *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma

3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- 8) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 9) dichiara di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice<sup>1</sup>;
- 10) di prestare il consenso al trattamento di tutti i dati personali, anche particolari (sensibili), per le finalità specificate nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) riportata nel paragrafo 23 del disciplinare di gara;
- 11) *[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che li ha rilasciati, nonché, in caso di RTI, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

**Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente e presentate:**

- dal concorrente singolo (**Modello 1**)
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi (**Modello 1**)
- nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti, consorzi ordinari costituiti, consorzi cooperativi, consorzi artigiani, consorzi stabili:
  - da mandataria/capofila/consorzio (**Modello 1**)
  - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici (**Modello 2**).

La rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b), c) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

**Le dichiarazioni integrative (Modello 2) sono, inoltre, presentate e sottoscritte digitalmente da ciascuna ausiliaria.**

**Le dichiarazioni integrative sono rese, preferibilmente presentando i Modelli 1 e 2, dai soggetti sopra indicati.**

<sup>1</sup> Qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso alla documentazione presentata, dovrà precisare con una dichiarazione "motivata e comprovata" le parti dell'offerta che intende mantenere riservate. In essa dovrà fare espresso riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del D.Lgs 30/2005 "Codice della proprietà industriale" con l'esplicazione del loro carattere segreto, l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio know how, la stima, anche approssimativa, del valore economico delle informazioni segrete. Tuttavia, se il valore economico di tali informazioni è riconducibile all'offerta economica, il concorrente dovrà astenersi dall'indicare, a pena di esclusione. In questo caso è sufficiente dichiarare che le informazioni segrete possiedono un valore economico omettendo l'indicazione dell'ammontare. Pertanto, il concorrente che intende negare l'accesso deve allegare idonea documentazione che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti sottratte all'accesso, che devono essere indicate precisamente, sono escluse dal diritto di accesso e deve fornire un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. In mancanza di dichiarazione "motivata e comprovata" come sopra indicato, la dichiarazione si intende in ogni caso assertiva.

In alternativa potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### 15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

A. **Dichiarazione sostitutiva**, redatta ai sensi del DPR 445/2000, conformemente agli allegati **Modelli 3.1 e 3.2**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal procuratore (modello 3.1) e dal progettista (modello 3.2).

*Si precisa che la dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all'allegato Modello 3, deve essere resa:*

- ✓ *dal soggetto che partecipa singolarmente;*
- ✓ *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti;*
- ✓ *nel caso di consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti.*
- ✓ *dal progettista.*

B. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. Il PASSOE deve essere firmato dal concorrente e nel caso di concorrenti plurimi dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate nonché da eventuali ausiliarie.

C. **documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

D. *(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)* copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

E. **documento attestante la cauzione di cui all' art. 183 comma 13 del Codice;**

F. **ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'ANAC.

### 15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa preferibilmente secondo il **Modello 5** attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio o lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 2 – BUSTA “OFFERTA TECNICA”**

**Al secondo step** del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire la propria offerta tecnica.

La busta dovrà contenere la “**relazione tecnica**” dal concorrente, nel quale siano posti in evidenza gli elementi utili ai fini della valutazione da parte della commissione di gara.

In particolare, dovranno essere esplicitati gli elementi come meglio descritti al successivo paragrafo 18.1, dei quali si riportano i Criteri:

- A. Risparmio energetico / ambientale
- B. Progetto Definitivo/Esecutivo
- C. Caratteristiche della gestione del servizio

**La documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.**



**Si ricorda che in caso di RTI non ancora costituito occorre la sottoscrizione digitale di tutti gli operatori economici raggruppati.**

**Prescrizioni per la redazione della relazione tecnica.**

- a) Ogni punto della relazione deve essere esauriente per sé stesso.
- b) La relazione deve avere un indice analitico e ogni pagina deve essere numerata.
- c) La relazione non deve essere complessivamente superiore a 20 (venti) pagine intese come 20 (venti) facciate e deve essere redatta con tipo carattere Arial, dimensioni carattere 10, interlinea singola.
- d) La relazione tecnica deve essere articolata in capitoli aventi le numerazioni progressive in coerenza con le numerazioni dei criteri e i sub-criteri di valutazione di cui alla tabella riportata al paragrafo 18.1.
- e) La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.
- f) **Si raccomanda di attenersi rigorosamente alle prescrizioni del presente paragrafo in modo da facilitare il confronto tra le offerte pervenute e garantire la par condicio tra i concorrenti, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice**

**AVVERTENZA:**

L'aggiudicatario sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica e assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione Giudicatrice con riferimento ai criteri e sub-criteri sopra indicati.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esaustivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

La mancata esecuzione di quanto offerto - in relazione all'offerta tecnica - costituirà inadempimento contrattuale.

Non saranno presi in considerazione allegati diversi da quelli necessari ai fini della valutazione, indicati nel successivo paragrafo 18.1.

**17. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 3 – BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”**

**17.1 Step 3 – invia offerta.**

Allo **step 3** del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà inserire, **a pena di esclusione**, il “**Modello Offerta Economica**” utilizzando il documento allegato alla presente procedura dove indicare i valori offerti.

Il **Modello Offerta Economica** dovrà essere firmato digitalmente con le modalità indicate al precedente paragrafo 15.1.

Nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri **costi della manodopera e gli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro ai sensi dell'art. 95 c.10 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. **Tale dichiarazione configura come elemento essenziale dell'offerta economica; pertanto non può ritenersi integrabile ex post mediante l'istituto del soccorso istruttorio e la relativa mancata dichiarazione comporta l'esclusione dalla gara.**

**Si precisa che i valori offerti dovranno essere espressi con un massimo di due cifre decimali e, diversamente, si procederà al troncamento alla seconda cifra decimale.**

Il concorrente dovrà inoltre inserire, **a pena di esclusione**, un **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)** asseverato da uno dei soggetti indicati dall'art. 183, comma 9 del D.lgs. 50/2016 contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario del PPP, per tutto l'arco temporale di durata dello stesso.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla sottoscrizione della medesima nonché la mancata asseverazione del PEF costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara e non sono sanabili mediante soccorso istruttorio.

Il concorrente dovrà quindi completare i dati nel percorso obbligatorio di Sintel e, precisamente, nel campo **"Offerta economica"**, il concorrente deve inserire un'offerta economica così composta:

- campo **"Offerta economica"**: per ragioni legate al funzionamento della piattaforma SINTEL inserire il valore **0,10**;
- campo **"di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza"**: inserire il valore **0,00**
- campo **"di cui costi del personale"**: inserire il valore **0,00**
- campo **"di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico"** il valore dei costi afferenti all'attività d'impresa: inserire il valore **0,00**

**La graduatoria sarà definita esclusivamente con riferimento ai valori inseriti nel "Modello Offerta Economica".**

**ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA  
PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA**

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. E' possibile ad esempio aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta e la correttezza delle informazioni riportate nel "Documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi delle precedenti (buste amministrativa, tecnica ed economica), entro il termine di scadenza perentorio di cui al paragrafo 13.

**18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La gara verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 2, e dell'art.183, c. 4-6 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

|                   | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica   | 85                |
| Offerta economica | 15                |
| TOTALE            | 100               |

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

| PR.  | DESCRIZIONE CRITERI - SUBCRITERI  | PUNTEGGIO | Q = quantitativo<br>D = discrezionale |
|--|---|-----------|---------------------------------------|
| <b>A - Risparmio energetico / ambientale</b> |   |           |                                       |
| <b>A.1</b>                                   | Disciplinare di gestione art. 2.1 lettera a): miglioramento delle 4 classi energetiche garantita per 10 anni.<br><i>Verrà attribuito il punteggio massimo alla migliore offerta e alle altre in proporzione. La mancata indicazione di migliorie comporterà l'attribuzione di punti 0 (zero).</i>   | 7,5       | Q                                     |
| <b>A.2</b>                                   | Disciplinare di gestione art. 2.1 lettera b): miglioramento della prestazione energetica rispetto all'APE ante/post operam maggiore del 30% garantita per 10 anni.<br><i>Verrà attribuito il punteggio massimo alla migliore offerta e alle altre in proporzione. La mancata indicazione di migliorie comporterà l'attribuzione di punti 0 (zero).</i>  | 7,5       | Q                                     |
| <b>B - Progetto definitivo/esecutivo</b>     |   |           |                                       |
| <b>B.1</b>                                   | Modalità organizzative e di esecuzione del progetto definitivo/esecutivo nel rispetto dei termini degli elaborati posti di gara e tenuto conto della normativa vigente al fine dell'ottenimento degli incentivi ECOBONUS.<br><i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto della qualità, del grado di completezza e delle tempistiche di realizzazione del progetto</i>  | 5         | D                                     |
| <b>B.2</b>                                   | Modalità organizzative per assicurare l'esecuzione dei lavori nel rispetto della sicurezza dei lavoratori, degli abitanti e degli immobili circostanti anche al fine di porre in essere ogni azione volta alla riduzione dei disagi nell'area di intervento.<br><i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto del grado di completezza e di organicità in relazione alla maggior sicurezza risultante dalla modalità organizzativa proposta</i> | 10        | D                                     |

| PR.  | DESCRIZIONE CRITERI - SUBCRITERI   | PUNTEGGIO | Q = quantitativo<br>D = discrezionale |
|--|--|-----------|---------------------------------------|
| <b>B.3</b>   | Interventi e/o soluzioni migliorative in riferimento sia alle opere accessorie non strettamente inerenti alla riqualificazione energetica ma funzionali alla durabilità dell'intervento, sia inerenti alla manutenzione delle parti di edificio non influenti sulla riqualificazione energetica ma necessarie per la completa riqualificazione dell'immobile.<br><i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto del grado di completezza e di organicità in relazione alla durabilità degli interventi e alla maggior riqualificazione complessiva degli edifici.</i> | <b>10</b> | <b>D</b>                              |
| <b>B.4</b>   | Disponibilità dei materiali di costruzione di maggiore incidenza per i lavori di riqualificazione energetica previsti negli elaborati posti a base di gara.<br><i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto delle modalità e delle tempistiche di approvvigionamento, che dovranno essere supportate da documentazione idonea a comprovarne l'effettiva disponibilità durante la materiale esecuzione dei lavori.</i>   | <b>5</b>  | <b>D</b>                              |
| <b>B.5</b>   | Azioni migliorative volte alla gestione dei rapporti con gli inquilini, con amministratori nonché con AGECE durante l'esecuzione dei lavori.<br><i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto della organizzazione proposta, che assicuri il minor disagio agli abitanti e l'ottimizzazione e l'efficacia dei tempi e della qualità di esecuzione dei lavori.</i>  | <b>10</b> | <b>D</b>                              |
| <b>C - Caratteristiche della gestione del servizio</b> |  |           |                                       |
| <b>C.1</b>   | Modalità organizzativa del servizio, con riferimento alla struttura logistica, allo staff tecnico, al personale operativo, alle attrezzature, mezzi e strumenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio.<br><i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto dell'organizzazione proposta con riferimento alla qualità, al grado di completezza e alle tempistiche di realizzazione del servizio.</i>  | <b>10</b> | <b>D</b>                              |
| <b>C.2</b>   | Disponibilità dei materiali e dei ricambi di maggiore incidenza necessari per garantire la continuità di servizio e le prestazioni energetiche previsti negli elaborati posti a base di gara.<br><i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto dell'organizzazione e delle tempistiche di approvvigionamento, che dovranno essere supportate da documentazione idonea a comprovarne l'effettiva disponibilità durante il servizio di gestione.</i>   | <b>10</b> | <b>D</b>                              |
| <b>C.3</b>   | Azioni migliorative volte alla gestione dei rapporti con gli inquilini e con amministratori nonché con AGECE durante il servizio di gestione.<br><i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto delle modalità organizzative, che assicuri una corretta comunicazione e l'ottimizzazione dei tempi di intervento in caso di manutenzione assicurando il minor disagio ai residenti</i>  | <b>10</b> | <b>D</b>                              |
|  |  | <b>85</b> |                                       |

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

**Relativamente ai punteggi tabellari**, si ricorda che si tratta di punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Per quanto riguarda invece i punteggi discrezionali**, la Commissione Giudicatrice determina i coefficienti  $V(a)_i$  **relativi a ciascun criterio qualitativo** mediante il "confronto a coppie" come previsto dalle Linee Guida di ANAC n. 2 paragrafo V.

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

La Commissione Giudicatrice procede quindi – **per ciascun criterio qualitativo** - alla trasformazione in coefficienti, variabili tra 0 e 1 con approssimazione alla seconda cifra decimale, della somma delle preferenze attribuite dai commissari e precisamente: all'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente 1 e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al proprio punteggio ottenuto.

**Qualora il numero delle offerte da sottoporre a valutazione sia minore di quattro**, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente - **per ciascun criterio qualitativo** - sarà determinato nel seguente modo:

- 1) calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (media sui commissari) e così individuati:
  - ✓ Nessun elemento fornito 0
  - ✓ Non significativi 0,1
  - ✓ Eccessivamente scarsi 0,2
  - ✓ Carenti o frammentari 0,3
  - ✓ Incompleti e superficiali 0,4
  - ✓ Presenti ma insufficienti o non adeguati 0,5
  - ✓ Presenti in misura sufficiente 0,6
  - ✓ Presenti in misura più che sufficiente e adeguata 0,7
  - ✓ Completi e adeguati 0,8
  - ✓ Completi e adeguati con caratteristiche apprezzabili 0,9
  - ✓ Con caratteristiche di eccellenza 1
- 2) trasformazione della media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio e alla sommatoria secondo il metodo aggregativo compensatore anche con i punteggi tabellari.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

**C(a)** = indice di valutazione dell'**offerta** (a) (punteggio complessivo);

**$\sum n$**  = sommatoria

**n** = numero totale dei criteri;

**Wi** = punteggio attribuito al criterio (i);

**V(a)i** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;

E' previsto che **per ciascun criterio di valutazione discrezionale** di cui si compone la parte tecnica, il concorrente che ha presentato l'offerta migliore ottenga il punteggio massimo.

Non è invece prevista una seconda riparametrazione dei **punteggi complessivi** ottenuti per la parte tecnica complessivamente considerata.

### 18.3 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL RELATIVO PUNTEGGIO

Di seguito i criteri di valutazione dell'offerta economica.

#### **1 ribasso percentuale sul "canone di gestione" limitatamente alla manutenzione ordinaria – M e all'attività di Governo – G - punteggio massimo 5 punti**

La formula (*allo sconto massimo*) da applicare per l'attribuzione del punteggio è la seguente:

$$PE = PE_{max} \times S_o / S_{max}$$

dove:

**S<sub>o</sub>** = percentuale offerta dal singolo concorrente

**PE<sub>max</sub>** = punteggio economico massimo assegnabile

**S<sub>max</sub>** = percentuale più alta offerta

#### **2 Ribasso percentuale sulle voci di cui all'art. 26 comma 4 lett. a), b), d), e), f) della Bozza di Convenzione punteggio massimo = totale 5 punti**

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| lettera a): | ribasso minimo posto a base di gara 12% | punti: 1 |
| lettera b): | ribasso minimo posto a base di gara 10% | punti: 1 |
| lettera d): | ribasso minimo posto a base di gara 12% | punti: 1 |
| lettera e): | ribasso minimo posto a base di gara 10% | punti: 1 |
| lettera f): | ribasso minimo posto a base di gara 12% | punti: 1 |

Il concorrente, per ciascuna delle voci sopra riportate, dovrà formulare l'offerta indicando il ribasso percentuale complessivo offerto che dovrà essere superiore alla rispettiva percentuale a base di gara.

Non saranno ammesse alla gara offerte che presentino ribassi inferiori al ribasso posto a base di gara per ciascuna voce

Il valore massimo di ciascuna voce sopra riportata (1 punto) sarà attribuito alla rispettiva migliore offerta e alle altre in proporzione.



La formula (*allo sconto massimo*) da applicare per l'attribuzione del punteggio per ciascuna voce è la seguente:

$$PE = PE_{max} \times S_o / S_{max}$$

dove:

**$S_o$  = percentuale offerta dal singolo concorrente**

**$PE_{max}$  = punteggio economico massimo assegnabile**

**$S_{max}$  = percentuale più alta offerta**

La somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per ogni voce oggetto di offerta individuerà il miglior offerente, in relazione al criterio in questione, in colui che avrà totalizzato, complessivamente, il valore più elevato.

**3 Maggior importo offerto rispetto a quello di cui all'art. 26 Comma 4 lettera c) della Bozza di Convenzione ("contribuzione del Concessionario per l'intero complesso di Unità Abitative pari ad Euro 15.000,00") - punteggio massimo = totale 5 punti**

I concorrenti dovranno formulare l'offerta indicando l'importo di contribuzione offerto che dovrà essere superiore all'importo di € 15.000,00 posto base di gara.

Non saranno ammesse offerte inferiori all'importo posto a base di gara.

Il valore massimo del punteggio (5 punti) sarà attribuito alla migliore offerta e alle altre in proporzione.

La formula da applicare per l'attribuzione del punteggio è la seguente:

$$PE = PE_{max} \times P_o / P_{max}$$

dove:

**$P_o$  = prezzo offerto dal singolo concorrente**

**$PE_{max}$  = punteggio economico massimo assegnabile**

**$P_{max}$  = prezzo più alto offerta**

Il miglior offerente in relazione al criterio in questione, sarà colui che avrà totalizzato, complessivamente, il valore più elevato.

#### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

I punteggi **dell'offerta tecnica** verranno calcolati per ciascun sub criterio con arrotondamento finale alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e 9).

I punteggi **dell'offerta economica** verranno calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e 9).

Il punteggio **complessivo** dell'offerta è dato dalla somma dei punti ottenuti dal concorrente nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, secondo i criteri sopra indicati.

## 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici dell'Area Legale e Appalti di AGECE – Via E. Noris 1 – Verona - **il giorno 16/02/2022 alle ore 10:00.**

**Si precisa che, a seguito delle recenti norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e fintanto che tali norme rimarranno in vigore, le sedute previste si svolgeranno in modalità virtuale mediante collegamento da remoto.**

**Ai concorrenti verrà inviata apposita comunicazione per il collegamento virtuale alla seduta attraverso il canale “comunicazioni” della piattaforma Sintel.**

La prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data, negli orari e con le modalità, che saranno comunicate ai concorrenti come previsto al paragrafo 2.3, almeno un giorno prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 2.3, almeno un giorno prima della data fissata.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà:

- alla verifica, tramite Sintel, della corretta ricezione delle offerte nei termini previsti dal bando di gara e la presenza e validità della firma digitale apposta sul documento di offerta;
- con riferimento a ciascun concorrente, all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa dando contestualmente atto dei documenti ivi contenuti e alla presenza della firma digitale;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal presente disciplinare;
- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un'ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, con attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice o nel caso in conformità alla novella normativa eventualmente vigente, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. I commissari saranno selezionati mediante avviso pubblico. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016.

La stazione appaltante pubblicherà, sul profilo del committente, nella sezione “*amministrazione trasparente*” i nominativi e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE E DELLE BUSTE ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa su SINTEL da parte del seggio di gara, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura su SINTEL della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule descritti al paragrafo 18 del presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti dalla gara.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’inserimento in SINTEL per ciascun concorrente del punteggio tecnico.

La Commissione procederà quindi all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo le modalità descritte al paragrafo 18.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

In qualsiasi fase della procedura, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- presentazione di offerte inammissibili per prezzo superiore all’importo posto a base d’asta.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto

necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

### **23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente aggiudicatario.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui non si possa procedere con l'aggiudicazione neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, si procederà scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice nonché tutte le altre polizze e garanzie assicurative previste nei documenti posti a base di gara.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

La stazione appaltante si riserva di dare inizio all'esecuzione del contratto anche nelle more della sua stipula, una volta divenuto efficace il provvedimento di aggiudicazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 8.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

#### 24. CLAUSOLA SOCIALE

Non è applicabile alla presente procedura di gara.

#### 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### 26. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: [infoagece@agece.it](mailto:infoagece@agece.it) ; tel. + 39 045 8051311;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel +39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: [rpd.privacy@agece.it](mailto:rpd.privacy@agece.it); PEC: [infoagece@pec.agece.it](mailto:infoagece@pec.agece.it);
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;
- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Gare Appalti Acquisti, dall'Area Gestione Patrimonio e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'Agece" e al "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)", entrambi consultabili sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;



- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Gare Appalti Acquisti di AGECE, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Gestione del Patrimonio di AGECE.

Verona 29/12/2021

*sottoscritto con firma digitale*  
IL DIRETTORE GENERALE  
*Ing. Marco Peretti*